

*Il Quaderno Assovetro n. 4 “Obblighi per materiali e oggetti a contatto con gli alimenti Codice di comportamento dell’Industria Italiana del Vetro da Imballaggio” fa parte della collana di pubblicazioni promosse dall’Associazione a partire dal 2003 con la finalità di offrire alle Aziende associate strumenti conoscitivi ed operativi su tematiche di carattere tecnico ed affronta l’attuale e delicata materia della conformità degli imballaggi a contatto con gli alimenti.*

*Nel complesso ed intricato panorama di leggi comunitarie e nazionali riguardanti il profilo dell’alimentarietà degli materiali, le Aziende italiane produttrici di contenitori in vetro destinati a venire a contatto con gli alimenti hanno avvertito l’esigenza non solo di chiarire il contenuto delle norme di riferimento, in particolare i recenti Regolamenti comunitari n. 1935/2004 e n. 2023/2006, ma anche e soprattutto di sintetizzare in un documento le regole di comportamento adottate nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con i propri clienti.*

*Il Quaderno n. 4 è frutto del lavoro di approfondimento compiuto dalle Aziende del settore all’interno dell’Associazione, parallelamente all’intensa attività svolta per la predisposizione del Progetto CAST, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di sperimentare nuove strategie di approccio integrato alla sicurezza alimentare, per la tematica dei Materiali in Contatto con Alimenti (MCA).*

*Con questo nuovo strumento, Assovetro, da sempre attenta ai profili della sicurezza e della conformità, intende non solo facilitare la lettura della normativa tecnica di riferimento, non sempre di immediata comprensione per gli operatori delle imprese piccole e medie, ma anche offrire esempi pratici degli adempimenti richiesti ai produttori di contenitori in vetro per dimostrare l’idoneità dei propri prodotti al contatto alimentare, ambito nel quale il vetro svolge un ruolo di eccellenza grazie alla sua totale inerzia ed inattaccabilità da agenti esterni.*

*Documenti come le etichette apposte sulle unità di vendita o la dichiarazione di conformità rappresentano infatti strumenti molto utili ed importanti per la condivisione delle responsabilità e delle conoscenze nell’ambito della filiera alimentare e per la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia tra gli operatori del settore.*

**Antonio Lui**

Presidente Assovetro  
Sezione Vetro Cavo Meccanico

**Francesco De Bartolomeis**

Presidente Assovetro  
Sezione Vetri e Cristalli per uso domestico

Assovetro, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, è un’Associazione imprenditoriale di categoria aderente alla Confindustria, costituita ai sensi dell’articolo 36 del c.c. nel gennaio del 1947. E’ un’Associazione senza scopo di lucro tra le Imprese industriali italiane che fabbricano e trasformano il vetro.

Roma, Settembre 2011



---

**CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'INDUSTRIA DEL VETRO  
DA IMBALLAGGIO IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PER I  
MATERIALI E GLI OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI  
(REGOLAMENTI CE N. 1935 E N. 2023)**

---

## Premessa

*La materia riguardante gli imballaggi in vetro destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è disciplinata dal Regolamento CE n. 1935/2004 che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e dal Regolamento CE n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.*

### **REGOLAMENTO CE N° 1935/2004**

Il Regolamento n. 1935/2004 mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

Alla base del Regolamento è il principio secondo il quale i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento comunitario, i materiali e gli oggetti summenzionati devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni di impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a) *costituire un pericolo per la salute pubblica;*
- b) *comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;*  
o
- c) *comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.*

Al fine di facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione delle responsabilità, deve essere garantita la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in tutte le fasi, principio in base al quale gli operatori economici devono essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali ed alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.

## **ETICHETTATURA (ART. 15)**

L'articolo 15 del Regolamento n. 1935/2004 in materia di "etichettatura" stabilisce al punto 1 che, fatte salve le misure specifiche di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti a contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato siano corredati di quanto segue:

- e) *la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" o un'indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio bottiglia per il vino), o il simbolo riprodotto nell'allegato II (bicchiere e forchetta);*

- e
- a) *se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;*
- e
- b) *il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;*
- e
- c) *un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17;*
- e
- d) *...omissis (disposizioni per materiali ed oggetti attivi).*

Il punto 2 dell'articolo 15 stabilisce inoltre che le informazioni di cui al punto 1) lettera a) non sono tuttavia obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile.

Il punto 7 dell'articolo 15 prevede che, al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 siano visibili:

- a) *sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;*
- o
- b) *su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;*
- o
- c) *su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest'ultima modalità è ammessa soltanto se l'apposizione, su detti materiali ed oggetti,*

*dell'informazione o di un'etichetta recante l'informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione, né in quella di commercializzazione.*

Il punto 8 dell'articolo 15 stabilisce inoltre che nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 siano visibili:

- a) *sui documenti di accompagnamento;*  
o
- b) *sulle etichette o sugli imballaggi;*  
o
- c) *sui materiali o sugli oggetti stessi.*

Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 15, in considerazione delle particolari caratteristiche dei contenitori in vetro, i quali per loro natura sono destinati a venire a contatto con gli alimenti, è verosimile ritenere che l'etichettatura richiesta dal Regolamento n. 1935/2004 possa non essere apposta direttamente sul contenitore, ma le informazioni richieste possono essere apposte, in alternativa, sui documenti di accompagnamento, sulle etichette o sugli imballi.

Rispetto a tale adempimento, le Aziende vetrarie produttrici di imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti adottano la prassi di etichettare ed identificare immediatamente la singola unità di vendita. Nel settore vetrario, l'unità di vendita è rappresentata dal pallet, nel caso di produttori di imballaggi, e da scatole di cartone di differenti dimensioni, nel caso di produttori di altri contenitori, quali casalinghi.

L'etichetta sull'unità di vendita riporta le seguenti informazioni:

- Ragione sociale e stabilimento di produzione
- Indirizzo dello stabilimento di produzione (nei soli casi di immissione diretta sul mercato del produttore del contenitore)

- Descrizione del prodotto
- Codice prodotto
- Data e turno di produzione
- Lotto di produzione
- Numero progressivo di pallet o di scatola
- Pezzi per pallet o per scatola

L'etichetta può fornire anche informazioni aggiuntive, ad esempio sul numero dei contenitori per pallet, colore, linea di produzione, ecc.. In alcuni casi, l'etichetta può riportare il codice a barre che si ricollega al codice del produttore o del cliente.

### ESEMPI DI ETICHETTE SU UNITÀ DI VENDITA

Profisso EAN Nazionale <b>80</b>	Codice Proprietario del Marchio <b>32924</b>	Codice EAN Prodotto <b>00000</b>	<b>Stabilimento</b>	Ragione sociale azienda
Codice Prodotto <b>9022696</b>	N° pezzi unità imballo	Quantità <b>1398</b>	Colore <b>MB</b>	

  

*Bordolese Assovetro 75 cl*

9022696

Lotto produzione                      Progressivo  
**61 01 079 00.011.399**

Data                      Produzione                      Turno

**19.03.08                      01**

  

Lotto di produzione

Numero progressivo di pallet

  



(10)61018079(11)080319



Codice aziendale che consente la tracciabilità dell'unità di vendita



Simbolo "per contatto alimentare" entrato in vigore con il D.M. 25.6.81 (art.1)



Oltre a tale adempimento, le Aziende del settore adottano la prassi di riportare, tra le scritte metrologiche e/o nella dichiarazione di conformità e nei documenti di trasporto, la lettera “A”, la quale esattamente definisce la classe del vetro (vetro borosilicato e sodico-calcico incolore o colorato che sopporta la temperatura di sterilizzazione).

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

L'articolo 16 del Regolamento n. 1935/2004 stabilisce che, tra le misure specifiche di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti cui essi si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Una documentazione appropriata viene predisposta a cura del produttore dell'imballaggio per dimostrare tale conformità ed è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

Per il rispetto di tale prescrizione, le Aziende vetrarie produttrici di imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti rispondono puntualmente del disposto di detto Regolamento attenendosi a quanto stabilito in merito dal DPR 777/82, che per lo specifico settore del vetro fa anche riferimento alle disposizioni del D.M. 21/3/1973, il quale agli articoli 5, 6 e 7 disciplina i controlli delle migrazioni globali e specifiche ed i requisiti di composizione e di purezza, nonché l'obbligo di controllare la rispondenza di tali imballaggi alle norme ad essi applicabili.

Oltre ai controlli analitici previsti dalle normative di riferimento per il vetro (migrazioni globali e specifiche, ove richieste, requisiti di composizione e purezza), i produttori di imballaggi in vetro sono in grado di assicurare che i propri prodotti sono esenti da contaminazioni.

Le Aziende produttrici di tali tipologie di imballaggi controllano in ogni fase produttiva la rispondenza alle norme ad esse applicabili e possono dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Hanno cura altresì di corredare ogni fornitura con una dichiarazione del produttore attestante che tali imballaggi sono conformi alle norme vigenti, dichiarazione che viene riportata sulla bolla di accompagnamento. Annualmente, su specifica richiesta del cliente viene rilasciata una Dichiarazione di conformità, di cui si riporta un fac-simile. Alla Dichiarazione di conformità può essere allegato un rapporto di prova svolto dalla Stazione Sperimentale del Vetro o da parte di un laboratorio accreditato ILAC/SINAL sulla base della norma UNI EN 17025.

**ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
SU CARTA INTESATA AZIENDALE**

Spett.le

A seguito della Vostra richiesta dichiariamo quanto segue:

***Con la presente si dichiara che il materiale (codice, descrizione del materiale, categoria del vetro o altri riferimenti), fabbricato nel rispetto delle specifiche tecniche del DPR 777/82,***

***è conforme***

***alla seguente legislazione comunitaria CE***

- ***Regolamento n. 1935/04***

***ed alla seguente legislazione italiana :***

- ***Decreto Ministeriale 21/3/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche e normative correlate***

***Tutta la documentazione di supporto relativa è disponibile presso l'Azienda.***

***Data..... Firma.....***

## **RINTRACCIABILITÀ**

L'articolo 17 del Regolamento n. 1935/2004 stabilisce che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti sia garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione delle responsabilità.

Tenendo in debito conto la fattività tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze ed i prodotti, disciplinati dal suddetto regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.

Durante la fase del trasporto dell'unità di vendita dal produttore di imballaggi al cliente utilizzatore, le Aziende vetrarie sono in grado di garantirne la rintracciabilità sino a quando l'unità di vendita stessa viene stoccata nel magazzino del cliente nel rispetto di certe procedure. In questa fase, si esaurisce l'onere della rintracciabilità dell'unità di vendita a carico delle Aziende vetrarie.

Quando l'articolo che compone l'unità di prodotto finisce sulla linea dell'utilizzatore, la responsabilità e l'onere della rintracciabilità del singolo contenitore è a carico del cliente, il quale adotterà un'apposita etichettatura per la rintracciabilità dell'articolo stesso sul mercato.

A questo punto, la Vetreria è in grado di rintracciare il contenitore immesso sul mercato, unicamente attraverso le indicazioni contenute sull'etichetta che dovranno essere fornite dal cliente della Vetreria.

### **REGOLAMENTO CE N. 2023/2006**

Le Aziende vetrarie produttrici di imballaggi a contatto con gli alimenti sono soggette altresì alle disposizioni del Regolamento n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione, adempiendo a quanto previsto agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento stesso.

L'articolo 5 prevede che gli operatori del settore istituiscano, attuino e facciano rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato.

L'articolo 6 prevede che gli operatori istituiscano e mantengano un sistema di controllo della qualità efficace, che comprenda il monitoraggio dell'attuazione e del totale rispetto delle GMP ed identifichi misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alle GMP.

L'articolo 7 pone a carico degli operatori l'obbligo di elaborare e di conservare un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti.

Oltre a ciò, gli stessi operatori devono elaborare e conservare un'adeguata documentazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, e relativa ai risultati del sistema di controllo della qualità.

Tale documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano, da parte degli operatori del settore.

Per le Aziende Vetrarie certificate, tali adempimenti sono da intendersi assolti nell'ambito delle procedure e delle attività di controllo specificate nei rispettivi Manuali della Qualità. Le Vetrerie potranno fornire ai propri clienti una dichiarazione del tipo sotto riportato.

**ESEMPIO DI DICHIARAZIONE**  
**EX ART. 7 REGOLAMENTO CE N. 2023/2006**

*Premesso che l'Azienda \_\_\_\_\_ non effettua operazioni di cui all'articolo 4, lettera b) e non è tenuta a rispettare le norme specifiche indicate nell'allegato, la stessa precisa che per quanto previsto agli articoli 5, 6 e 7 ha adottato delle norme di controllo generale, con specifiche procedure riportate nel proprio Sistema di gestione aziendale.*

Le Aziende non certificate dovranno disporre adeguate procedure e documentazione, come previsto all'articolo 7 del Regolamento n. 2023.

*Roma, settembre 2011*

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE**

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109 CEE

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777: Attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti

Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 108: Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimentari e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

Decreto Ministeriale 21 marzo 1973: Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modifiche e integrazioni

## BIBLIOGRAFIA

Bacon F.R., Russel R. H., Baumgartner G. W., Close W. P. Composition of material extracted from soda-lime glass containers by aqueous contents. *Am Cer Soc Bull* 1974; 53 (9): 641-5.

European Commission. *Draft reference document on best available techniques in the glass manufacturing industry*. Brussels: European Commission; 2008.

Festa D., Guadagnino E. Proprietà chimiche del vetro. Parte I: Generalità. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1995;5:189-93.

Gottardi V., Tornati M., Scaglioni O., Ercole P. Proposte normative per contenitori per alimenti in vetro. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1972; 2:61-4.

Gottardi V. Aspetti tecnici, sanitari e normativi riguardanti il vetro. In: *Atti del convegno di Studio*. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 3-4 dicembre 1969. p. 1-34.

Guadagnino E., Dall'Igna R. Heavy metal ions in glass and related legislation. *Glass Technology* 1996; 37 (3): 76-9.

Guadagnino E., Locardi B. Indagine poliennale sui limiti di accettabilità dei contenitori di vetro per alimenti. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1982;2:51-4.

Guadagnino E., Tornati M. Indagine analitica sul vetro come contenitore per alimenti. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1978; 1:1-6.

Guadagnino E. Il piombo nei contenitori per alimenti: cenni su aspetti ambientali, igienico sanitari e normativi. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1994; 6:227-33.

Guadagnino E. Proprietà chimiche del vetro. Parte II: resistenza chimica dei vetri commerciali. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 1995; 5:195-205.

Scalet B.M., Scarpa M., Agnoletti O., Cadamuro F. Relazione tra la migrazione globale della superficie dei contenitori in vetro e la resistenza idrolitica del vetro in polvere. *Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro* 2008; 6:7-11.